



**LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**  
SEGRETERIA POLITICA FEDERALE



---

## **NOTE E COMMENTI ALL'AS 1819 (COLLEGATO FISCALE 2008)**

Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,  
recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria,  
per lo sviluppo e l'equità sociale

*A cura di*

*Maria Piera Pastore, Fabrizio Spinnato, Susanna Anvar, Alessandro Marelli, Antonio  
Magri, Roberto Marraccini, Franco Quaglia, Alessandra Tabacco, Cristian Tolettini*

## **Articolo 2 - Imprese pubbliche**

L'articolo si riferisce ai contributi per le infrastrutture. Viene autorizzata la destinazione di fondi per interventi sulla rete ferroviaria tradizionale. Per il 2007 è previsto un contributo di 800 milioni per proseguire i lavori sulla rete e di oltre 235 milioni per proseguire i lavori di manutenzione straordinaria. A questo si aggiungono 215 milioni per i progetti appaltabili nel 2007 compresi nel piano di investimenti programmati dal Ministero delle infrastrutture e da Anas Spa. Nello specifico i commi dell'articolo 2 sono relativi alla prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., per le quali è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.

L'articolo prevede di finanziare in totale 1.250 milioni di euro per interventi sulle reti esistenti e per i lavori di manutenzione straordinaria. Non viene detto dove siano destinati questi interventi, cioè in quali regioni o aree geografiche. Per questo i finanziamenti previsti restano generici e ripropongono la prosecuzione di progetti già avviati o comunque investimenti sulla rete esistente, che se considerati importanti e necessari, non vengono però specificati e lasciano aperta la critica che rivolgiamo in generale al finanziamento di opere infrastrutturali di questo Governo, ovvero opere che già per la gran parte dei casi erano state pensate e programmate o avviate dal precedente Governo di centro-destra. Resta pertanto ferma la nostra critica sia sulla genericità delle previsioni di spesa relativamente alle zone del Paese sia rispetto alla capacità di programmare e dare risposte certe e competitive alla rete infrastrutturale, che soprattutto nelle Regioni del nord risulta inadeguata e che questo Governo Prodi mette in ombra a favore di corposi investimenti al sud.

A.T.

## **Articolo 3 - Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007**

Questo articolo consente l'utilizzo immediato dell'80 per cento degli importi accantonati presso il Fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps per conto della Tesoreria dello Stato, per far fronte agli impegni di spesa indicati nell'elenco 1, dell'articolo 1, comma 758 della legge finanziaria 2007. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo immediato del 70 per cento di tali importi. Viene inoltre abolito l'accertamento trimestrale delle risorse del suddetto fondo.

ELENCO 1

*(Articolo 1, comma 758, Finanziaria 2007)*

## QUOTE DA ACCANTONARE

Articolo I, comma	Intervento	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
		<i>(in milioni di euro)</i>					
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
352	Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica	5	10	15	5	10	15
363	Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche	25	25	40	5	10	30
841	Fondo competitività	215	215	215	70	145	200
847	Fondo finanza di impresa	30	50	55	10	15	20
876	Fondo art. 16 Legge 266/97	15	20	25	5	10	25
903	Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà	10	20	0	5	10	10
870	FIRST	300	300	360	150	200	300
904	Imprese pubbliche	565	565	100	500	500	100
915-917-918	Autotrasporto	290	0	0	290	0	0
964	Alta velocità/Alta capacità	400	900	1.600	400	900	1.600
971	Contratto di servizio Ferrovie S.p.A	400	0	0	400	0	0
974	Rifinanziamento rete tradizionale F.S.	1.600	1.200	0	1.600	1.200	0
1026	ANAS - Nuovi investimenti	0	1.500	1.500	0	400	500
1238	Fondo per le spese di funzionamento della Difesa	160	350	200	160	350	200
1355 (Tab. D)	Rifinanziamenti spese di investimento	3.026	1.504	6.438	1.400	800	1.000
	<b>TOTALE</b>	<b>7.041</b>	<b>6.659</b>	<b>10.548</b>	<b>5.000</b>	<b>4.550</b>	<b>4.000</b>

A.MA.

### Articolo 4 - Commissariamento regioni inadempienti

La norma prevede la nomina da parte de governo di «commissari *ad acta*» nelle Regioni che, già impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario previsti dagli accordi di quest'anno (Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia e Liguria), non dovessero mantenere gli impegni presi per il contenimento della spesa e l'adozione di misure di razionalizzazione e miglioramento delle reti assistenziali, compromettendo le previsioni di bilancio dello Stato.

Questa disposizione è estremamente peggiorativa rispetto alla norma approvata con la Legge Finanziaria per il 2005 dal Governo della Casa delle Libertà.

Il comma 174 della Legge 311/04 prevedeva, infatti, che - in caso di squilibri economico finanziari del sistema sanitario regionale e in caso di mancato rientro dal disavanzo di gestione - *"(...) il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente"*.

La norma in argomento è peggiorativa anche rispetto alla Legge Finanziaria per il 2007 approvata dal Governo dell'Unione: il comma 796 infatti prevedeva *"(...) per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...) Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, (...)"*.

Con la Finanziaria per il 2008, l'attività di affiancamento lascia il posto alla nomina di un commissario governativo ad *acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro.

Non è neanche il caso di segnalare che non è con queste norme pesantissimamente centraliste che si può risolvere il problema: la sua risoluzione passa attraverso l'approvazione del federalismo fiscale e la conseguente piena responsabilizzazione organizzativa e finanziaria da parte delle regioni.

Le disposizioni che non vanno in questa direzione sono pleonastiche e creeranno inevitabilmente ulteriori disavanzi delle regioni mal amministrate, che dovranno essere colmati, come al solito, dalle regioni virtuose.

F.S.

## **Articolo 5 - Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico**

L'articolo prevede nuovi tetti percentuali per la spesa farmaceutica pubblica, con la determinazione di un nuovo limite di spesa unico per la farmaceutica territoriale (farmacie e distribuzione diretta da parte delle Asl, compresi importi ticket regionali) pari al 14,4% della spesa sanitaria complessiva e un limite del 2% per la spesa farmaceutica ospedaliera al netto della distribuzione diretta. In caso di superamento del tetto per la farmaceutica territoriale a livello nazionale, le aziende farmaceutiche ripianano gli sforamenti insieme a grossisti e farmacisti per le quote di competenza. Le Regioni, a loro volta, sono comunque tenute ad adottare misure di contenimento della spesa per evitare nuovi sfondamenti di spesa. Il ripiano da parte delle aziende avviene tramite "pay back" (ovvero versamento diretto della quota di loro spettanza dello sforamento nelle casse delle Regioni).

Dobbiamo sconsolatamente notare come il Governo, ai fini di garantire l'assistenza farmaceutica ai cittadini, continui ad adottare normative complicate, di difficile attuazione e certamente di elevato costo come quella in esame, invece di riproporre, magari

ampliandola ad un maggior numero di farmaci, una disposizione legislativa virtuosa come quella contenuta nel Decreto Legge 27 maggio 2005, n.87, *Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale*, approvato dal Governo della Casa delle Libertà, che ha bloccato per due anni i prezzi dei farmaci di fascia C, cioè pagati direttamente dal cittadino, che necessitino o meno della ricetta del medico.

Sui notevoli vantaggi arrecati ai cittadini dall'applicazione di questo decreto, riportiamo un lancio di agenzia, pubblicato dalla Newsletter della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (n° 18 anno 2, 02/02/06), che si riferisce ad un'indagine di Federfarma sulle farmacie del Friuli Venezia Giulia.

*"I cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno risparmiato, tra il 9 e il 31 dicembre scorso, 144mila euro sull'acquisto dei farmaci in seguito agli sconti previsti dal decreto Storace sui medicinali da banco e senza obbligo di prescrizione medica. "A gennaio è andata ancora meglio - spiega Alessandro Fumaneri, presidente di Federfarma Trieste: <Con ogni probabilità il mese scorso abbiamo lasciato nelle tasche dei friulani il doppio rispetto a dicembre>. La percentuale media di sconto a dicembre è stata del 10% nelle 352 farmacie della Regione. Nella provincia di Udine sono stati risparmiati 74.077 euro, a Trieste 35.053, a Pordenone 20.956 e a Gorizia 14.324. "Avremmo preferito - puntualizza - una quota fissa di sconto imposta dal governo, ma in ogni caso le cose stanno funzionando nella maniera più corretta e omogenea possibile". Per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci generici, per i quali il decreto Storace prevede l'obbligo di informazione del farmacista nei confronti del cliente, la percentuale è aumentata, a livello regionale, dell' 1,3% tra novembre 2004 e lo stesso mese del 2005. "L'incidenza dei generici - sottolinea - sulla spesa a carica dello Stato nel novembre del 2004 era del 6,54%. Un anno dopo era del 7,84%, con punte a Trieste del 10,98%". "I farmacisti sono obbligati - conclude- ad offrire al cliente il farmaco equivalente e non solo quello griffato prescritto dal medico. Dove ciò non dovesse avvenire, inviterei i cittadini a cambiare farmacia".*

F.S.

## **Articolo 6 - Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto**

Questo articolo riguarda l'Alta velocità. Con delibera del CIPE, su proposta dei ministri delle Infrastrutture, Trasporti ed Economia, sarà determinata la quota parte del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da destinare alle tratte dell'Alta Velocità. Si prevede infatti che in sede CIPE, su proposta dei Ministri competenti, venga determinata la quota parte del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria da destinare alla realizzazione delle tratte del sistema Alta velocità/Alta capacità ricompreso nella rete TEN. A tale scopo l'articolo determina nei suoi commi che ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/ Alta Capacità» - ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) -, come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

A.T.

## **Articolo 7 - Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città**

Con questo articolo riguarda i sistemi metropolitani. Viene dato impulso al trasporto metropolitano nelle Città di Napoli, Roma e in misura minore a Milano. Infatti per l'anno 2007, viene autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della città di Roma. Sempre per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli. Inoltre, per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

Le somme destinate alla Città di Roma sono più del doppio rispetto a quelle destinate alla Città di Milano. Se sommiamo le somme per Roma e Napoli possiamo renderci conto che al sistema metropolitano del centro sud vengono destinati 650 milioni mentre a Milano solo 150. Questa è una logica ormai consolidata del Governo Prodi, vista anche nella scorsa legge finanziaria, che lascia irrisolti i problemi infrastrutturali del nord Italia e va a finanziare con un mucchio di soldi le regioni del centro e del sud Italia.

A.T.

## **Articolo 8 - Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina**

L'articolo riguarda i collegamenti con la Sicilia e prevede un piano di interventi atto a migliorare il trasferimento modale da e per la Sicilia e il trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina. In particolare, il comma 1 prevede nuovi interventi per migliorare la sicurezza e potenziare il trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

Si ritiene poi urgente migliorare i livelli di qualità e di sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale in aree caratterizzate da limiti nelle dotazioni di infrastrutture e servizi dedicati, e si vuole riqualificare il servizio ferroviario in Calabria e Sicilia e nelle regioni limitrofe direttamente interessate dalle medesime tratte. Tale azione potrà consistere in investimenti per riqualificare le stazioni e i servizi direttamente connessi, al potenziamento del materiale rotabile, alla realizzazione di interventi di integrazione e scambio modale, nonché in ogni altra misura ritenuta necessaria al fine suddetto

Si prevedono in totale 125 milioni di euro destinati ad interventi per la Calabria e la Sicilia, di cui molti "pretestuosi", nel senso che non riguardano strettamente il trasporto pubblico ma vengono considerati come tali da un Governo che in questo Decreto collegato stanZIA

per le regioni del Nord le briciole rispetto agli stanziamenti a favore delle regioni del centro sud Italia.

A.T.

### **Articolo 9 - Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.**

L'articolo tratta delle risorse a Trenitalia e prevede che il Ministero dell'economia possa erogare a Trenitalia 311 milioni, per il 2006 e 2007, quale corrispettivo per gli obblighi di servizio pubblico. La somma era rimasta sospesa in attesa della stipula dei nuovi contratti di servizio.

Si prevedono risorse per 550 milioni di euro per l'anno 2007 destinate ad ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, inoltre si prevede un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27 mila euro, che hanno in casa ultra 65enni, malati terminali o disabili e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. E' evidente da tempo come sia problematico il tema dell'edilizia residenziale pubblica e come però i fondi e gli investimenti vadano poi soprattutto al sud per realizzare alloggi, a scapito delle città del nord Italia che da lunghi anni di politica "assistenzialista" abbiano visto in realtà ben pochi fondi destinati in tal senso e oggi, troppo spesso, case pubbliche occupate da extracomunitari a scapito dei residenti nelle Regioni che invece dovrebbero avere priorità nell'assegnazione. Le categorie comprese nell'elenco poi sembrano non esaustive: ci domandiamo perché il Governo Prodi non abbia allargato le categorie sociali cui destinare i fondi anche ad esempio alle giovani coppie residenti, dato che molti degli esponenti di centro sinistra si sono in questo senso spesi politicamente, ma che poi nella concretezza poco o nulla hanno fatto.

A.T.

### **Articolo 10 - Disposizioni concernenti l'editoria**

Il comma 1 riduce del 7% la contribuzione diretta ad ogni livello per ogni singola impresa editoriale e relativa testata.

Il comma 5 riduce inoltre nella stessa misura le agevolazioni tariffarie, cioè le tariffe ridotte per le spedizioni postali. In questo caso il taglio opera a partire dal 1 gennaio 2008 nei confronti della società Poste Spa, che a sua volta è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate. Sempre in quest'ambito saranno verificati con maggiore severità i requisiti delle imprese o delle testate editoriali che chiedono l'ammissione alle agevolazioni.

Secondo il comma 7, le pubblicazioni dedite prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio sono equiparate ai giornali di pubblicità, e di conseguenza vengono escluse dagli sconti praticati agli altri.

Il comma 8 prevede che da primo gennaio 2008 il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie sia richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

Secondo la relazione tecnica, da questa "sforbiciata" dovrebbero derivare circa 13,5 milioni annui (per il 2008 e il 2009) di minore spesa per il Dipartimento dell'Editoria; in base ai dati relativi al 2005, il quotidiano La Padania dovrebbe subire un taglio di circa 320 mila euro (secondo la tabella pubblicata dal quotidiano Italia Oggi del 29 settembre).

Il comma 9 autorizza la spesa aggiuntiva di 50 milioni di euro per l'erogazione di contributi diretti all'editoria per l'anno 2006, mentre il comma 10 abroga l'articolo 4 della legge 224 del 1998, che riguardava i mutui agevolati all'editoria.

I piccoli editori non accettano di buon grado l'intero provvedimento; questo è il commento del Presidente della Fiped (Federazione italiana piccoli editori):

*"Le norme sui tagli all'editoria contenute nel Decreto-Legge collegato alla Finanziaria destano grande preoccupazione. Diamo atto che per la prima volta non ci sono norme di dettaglio, fatta eccezione per le agevolazioni postali. Ma introdurre tagli in Finanziaria, in presenza di un Disegno di legge di riordino del sistema significa non credere allo stesso Disegno di legge presentato proprio dal Governo".*

La Fiped e le altre associazioni hanno chiesto che in Finanziaria non ci fosse alcuna norma relativa all'editoria, *"perché l'informazione non è un elemento di politica economica o industriale, ma una componente della democrazia e le cui sorti vanno discusse in Parlamento, con i tempi che un tema del genere richiede"*, spiega la nota del Presidente. *"Non comprendiamo che senso abbia un taglio del genere in questo momento. Se il taglio dei costi della politica parte dall'editoria ciò significa che il Governo ha le idee molto confuse sull'editoria italiana. Non conosce le decine di giornali locali che quotidianamente in un mercato asfittico garantiscono ai cittadini un offerta pluralistica e differenziata; che danno lavoro a migliaia di professionisti"*.

F.Q.

## **Articolo 11 - Estinzioni anticipate di prestiti**

L'articolo prevede che, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.

I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi o agli oneri, corrisposti in aggiunta al debito residuo, a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009.

L'UPI (Unione delle Province d'Italia) ha presentato un emendamento volto a riformulare l'articolo 11 prevedendo innanzitutto di eliminare il fondo ordinario come mezzo di finanziamento del contributo di 30 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Inoltre, considerando che nel 2007 probabilmente non saranno distribuiti i 30 milioni di euro previsti, l'UPI chiede che comunque sia garantito l'utilizzo dei residui dell'anno precedente e soprattutto dei residui del 2007.

La riformulazione del testo è senz'altro migliorativa.

E' vero che nell'articolo non si prevedono obblighi e si incentiva l'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini della riduzione del debito ma, ancora una volta, si interviene sulle scelte dell'ente locale.

M.P.P.

## **Articolo 12 - Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione**

Il comma 1 dispone uno stanziamento di 150 milioni di euro finalizzati a supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione, modificato dal Ministro Fioroni nella scorsa Legge Finanziaria (art. 1, comma 622 della Legge 296/2006).

Notando una sostanziale esiguità nello stanziamento, a fronte di spese che si annunciano ingenti (la modifica dell'obbligo di istruzione è operativa dal presente anno scolastico), il nostro parere sull'azione del Ministro Fioroni resta quello formulato al momento dell'emanazione del provvedimento. Ecco cosa scrivemmo lo scorso anno:

«Viene aggiunto un anno all'obbligo scolastico (da 15 a 16 anni di età), pur mantenendo inalterato - almeno per adesso - l'impianto previsto dalla Legge Moratti.

A conti fatti, si tratta di cinque anni di elementari più tre di media inferiore più due di biennio superiore. Arrivati a 16 anni gli studenti, insomma, non disporrebbero di un titolo di studio di qualifica professionale alcuna: nelle loro mani resterebbe solamente una certificazione di competenze, poco spendibile sul mercato.

Per l'Unione di Prodi occorre dunque ripristinare il tempo scuola precedente, abolire l'ingresso in anticipo, quinquennalizzare i percorsi superiori, eliminare la didattica dell'alternanza scuola/lavoro. Secondo loro, più si sta fisicamente a scuola e più si esce preparati per il lavoro e per la vita. E' un vecchio mito del vecchio Pci anni 70, che non pone certo un freno alla dispersione scolastica ma anzi ne aumenta la portata, costringendo a "stare sui banchi" ragazzi che non hanno né l'interesse (per svariati motivi) né la capacità di continuare a studiare. La Moratti aveva stabilito il diritto-dovere all'istruzione fino a 18 anni; Prodi torna indietro, distinguendo tra obbligo scolastico fino a 16 anni e obbligo formativo tra i 16 e i 18. In poche parole: l'istruzione deve essere tutta scolastica, e "l'addestramento al lavoro" entra in funzione solamente come integrazione della scuola.

Tutto nella scuola, tutti nella scuola. C'è bisogno di prevedere i risultati nefasti?».

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della Legge Finanziaria 2007 non si applichino limitatamente all'anno 2007.

L'argomento riguarda i risparmi previsti nel comparto scuola: nel caso in cui questi risparmi non dovessero verificarsi, si provvederà a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

F.Q.

## **Articolo 13 - Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione**

Il comma 1 riguarda la scorsa Legge Finanziaria (Legge 296/2006), in particolare i commi 870 e 873 dell'articolo 1, che prevedevano la creazione del Fondo per gli investimenti nella

ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Nel nuovo Fondo confluivano le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si prevedeva inoltre che il Ministro dell'università e della ricerca definisse con apposito regolamento i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo; inoltre, il comma 874 prevedeva uno stanziamento di 960 milioni di euro complessivi per il triennio 2007-2009, ad integrazione del Fondo.

Questo comma stabilisce ora che il Ministro dell'università emani entro il 30 novembre 2007 un apposito Decreto "al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca".

Il comma 2 si occupa invece dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione (indicata più brevemente come Agenzia per la formazione), istituita anch'essa con la Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 580).

Questa nuova Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente alla sua istituzione si è proceduto alla soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, le cui dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono state trasferite alla neonata Agenzia.

L'articolo 580 prevedeva che il trasferimento delle competenze avvenisse entro il 15 giugno 2007, mentre adesso (probabilmente a causa delle inadempienze burocratiche e ministeriali) i termini vengono rimandati ai prossimi Regolamenti adottati dai Ministri competenti (Riforme, Economia, Affari esteri e Interno), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

F.Q.

#### **Articolo 14 - Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali**

L'articolo si occupa dei cosiddetti servizi aggiuntivi, previsti dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Prima di commentare il comma, facciamo un rapido riassunto delle novità introdotte dal suddetto Codice: il provvedimento, emanato dal precedente Governo di Centrodestra, determina una semplificazione legislativa rispetto alla precedente disciplina, fornendo un valido strumento per difendere e promuovere il tesoro del Paese mediante il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico.

All'interno del patrimonio culturale del paese si inseriscono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico ecc., di cui alla legge 1089 del 1939, e l'altra specie di bene culturale in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985) frutto della millenaria stratificazione storica del nostro territorio. Il nuovo Codice riconosce ai privati un vero e proprio obbligo di conservazione dei beni culturali di appartenenza. Si tratta di una responsabilizzazione del privato, che è tenuto in prima persona ad intervenire nell'attività di tutela, ricevendo anche contributi dello Stato e sgravi fiscali. E' prevista la possibilità di dare in comodato il bene culturale a strutture

museali statali che, pertanto, finiscono per togliere al privato ogni onere di custodia e di restauro del bene, seppur per un tempo limitato. Un impulso importante è diretto alla possibilità di "outsourcing", di esternalizzazione delle attività e dei servizi "culturali", ai fini di garantirne una migliore efficienza, così come alla costituzione di fondazioni e al ricorso a strumenti contrattuali, come la sponsorizzazione, per valorizzare in modo adeguato il patrimonio culturale. Inoltre, i soggetti pubblici interessati possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Il presente articolo 14 del Decreto-Legge 159/2007 riguarda come detto i servizi aggiuntivi previsti nei luoghi della cultura contemplati dall'articolo 101 del Decreto Legislativo 42/2004 (i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali).

I servizi aggiuntivi, in base all'articolo 117 del Decreto Legislativo 42/2004, sono:

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Allo scopo dichiarato di ridurre l'eccessiva frammentazione, l'articolo 14 prevede quindi che l'affidamento dei servizi stessi avvenga in forma integrata (rispetto sia alle varie tipologie di servizio che ai diversi luoghi nei quali i servizi devono essere svolti) da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si è in attesa di un apposito Decreto da parte del Ministro competente, che in prima applicazione dovrà prevedere l'affidamento integrato dei servizi (se necessario) con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

In attesa del Decreto del Ministro competente, i rapporti comunque in atto relativi agli stessi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza o, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

F.Q.

#### **Articolo 15 - Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa**

Vengono stanziati 1.000 milioni di euro (un miliardo), a titolo di anticipazione su quanto verrà definito con la finanziaria del 2008, per il rinnovo dei contratti del biennio 2006-2007 nel pubblico impiego sottoscritti alla data del 1° dicembre 2007.

Viene inoltre disposta la retrodatazione degli incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007, come da accordi contrattuali siglati nel corso del 2007.

Si valuta che circa il 30 per cento del personale pubblico potrà beneficiare di questo anticipo.

A.MA.

### **Articolo 16 - Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre**

Le finalità di questo articolo dovrebbero essere quelle di dare nuovo impulso allo sviluppo del digitale terrestre sul territorio. Vengono così previste etichette con la scritta *“questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale”* da apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi esclusivamente in tecnica analogica (comma 1), nonché l’obbligo di vendita da parte dei commercianti, entro 18 mesi, di soli apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale (comma 3). Il comma 4, però, dispone che le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012, prorogando, così, la scadenza precedentemente fissata al 2008 (e prima ancora al 2006). Di questo passo, tale tecnologia la vedremo attivata quando ormai potrà considerarsi superata; e questo dopo che migliaia di cittadini avranno investito per decoder e televisori digitali senza che il territorio sia opportunamente coperto dal segnale. Comunque, dato che ormai le famiglie sono obbligate ad acquistare altri strumenti per poter guardare ciò che la televisione propone, aboliamo una volta per tutte il canone, tassa iniqua e ingiusta; facciamolo, almeno, nell’epoca del digitale.

C.T.

### **Articolo 17 - Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale**

Viene modificato l’art. 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* relativo al piano per la rassegnazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle somme da versare allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale, a seguito della sottoscrizione di accordi stipulati negli anni 2005 e 2006 (somme non erogate al ministero per effetto del tetto massimo imposto dalla Finanziaria 2006); ora, infatti, sarà contemplato anche l’anno 2001, al fine di includere i versamenti relativi alla sottoscrizione dell’Accordo transattivo Stato-Montedison (si tratta di oltre 500 miliardi di lire messi a disposizione da Montedison a titolo risarcitorio in relazione ad eventi riferibili alla proprietà od all’esercizio di stabilimenti od impianti industriali compresi nell’area del Petrolchimico di Porto Marghera).

C.T.

### **Articolo 18 - Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali**

In questo articolo viene prevista l’erogazione di contributi a sostegno di attività di prevenzione dei conflitti e per la cooperazione allo sviluppo per una somma complessiva di 500 milioni di euro per il 2007. In questa cifra compare la creazione di un Fondo di 40 milioni di euro per le attività di mantenimento della pace in Africa. Opera, certamente,

nobile e coraggiosa, ma che, purtroppo, in molti casi non ottiene il fine desiderato. Come scritto anche nella Relazione tecnica, la finalità di questo Fondo è di concorrere alla formazione di una vera e propria capacità dei Paesi africani di affrontare le crisi locali.

In questo caso l'unica osservazione che si può fare – sempre considerando come nobili scelte e giuste decisioni investire risorse per i Paesi poveri e colpiti, purtroppo, da conflitti armati –, ha a che vedere con la reale effettività di quanto, poi, concretamente, viene realizzato e, soprattutto, quante di queste risorse giungono alla corretta destinazione indicata. In altre parole, per operazioni di tal fatta, bisognerebbe creare una situazione maggiormente trasparente, con un controllo preventivo sulle reali destinazioni degli aiuti. Basti ricordare, come già successo in altre occasioni, gli scandali degli aiuti umanitari nella operazione Arcobaleno (aiuti per l'Albania, sul finire degli anni novanta). È necessario, quindi, ma questo manca completamente in quanto scritto nel Decreto-Legge collegato alla Finanziaria 2008, prevedere una razionalizzazione di queste operazioni ed un controllo, sia preventivo che successivo all'erogazione dei contributi versati nel Fondo di cui sopra.

Più avanti nel testo, si fa riferimento allo stanziamento di 100 milioni di euro per finanziare le operazioni internazionali sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra cui, quindi, anche l'operazione militare in Afghanistan (*Enduring Freedom*).

Già nelle precedenti discussioni sulla proroga delle missioni internazionali ravvisammo alcuni interrogativi che discendevano, in quelle circostanze, dalla specifica indicazione di destinazione di soli 140 milioni di euro per interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari. Oggi stiamo discutendo di una cifra ben più esigua, che suddivisa per tutte le varie missioni internazionali (sotto l'egida dell'ONU) nelle quali il nostro Paese è impegnato, diventano cifre simboliche e prive di reale importanza concreta.

Oltre a ciò, si consideri anche che ulteriori dubbi trovano luogo, in relazione alla non conoscenza analitica del modo in cui siano state utilizzate le risorse impegnate negli ultimi sei mesi dalle nostre missioni all'estero. Ed ora, il Governo delle Sinistre, ostaggio dal primo giorno della Legislatura del ricatto delle ali massimaliste (Verdi, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani) vuole procedere, all'interno di un collegato alla Legge di bilancio dello Stato – su cui, quasi certamente, verrà posta la questione di fiducia – ad un esile aumento degli stanziamenti per le missioni all'estero.

Il punto politico è, però, che su questi temi (politica estera, di difesa, lotta al terrorismo internazionale ecc.) il Governo Prodi non sa che strada percorrere, rimanendo diviso e, alla fine, incapace all'azione per colpa delle cosiddette "frange estreme".

La poca chiarezza programmatica e la mancanza di una chiara coesione nel Governo su questi temi sono, ormai, evidenti e sotto gli occhi di tutti. Solo che il Paese non può permettersi, ancora per lungo tempo, di rimanere in questa situazione di stallo politico. Ne va del suo ruolo all'interno dell'Unione europea; ne va della sua credibilità a livello internazionale.

R.M.

### **Articolo 19 - Misure in materia di pagamenti della P.A.**

L'articolo in questione apporta delle modifiche all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

In particolare, si escludono dall'ambito di applicazione della norma le società a prevalente partecipazione pubblica. Ora, l'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento superiore a 10.00 euro, devono controllare se il beneficiario non ha pagato una o più cartelle esattoriali almeno di pari importo e, nel caso, non devono effettuare il pagamento ma devono segnalare il fatto all'agente della riscossione competente per territorio ai fini della riscossione delle somme.

A questo riguardo, la norma introdotta con il Decreto-Legge esclude da questa prassi le società a prevalente partecipazione pubblica che, lo ricordiamo, sono quelle società in cui il controllo è esercitato dallo Stato (il pubblico) per più del 50%.

In questo caso, quindi, sembra profilarsi una semplificazione ed un risparmio di denaro, cosa che, invece, non accade, in quanto la PA - necessitante di interventi di semplificazione - si trova ancora costretta ad un adempimento ulteriore (effettuare verifiche sul beneficiario). Francamente un controllo di tal genere spetterebbe - in un qualsiasi Stato che si professi avanzato - agli organi preposti (Guardia di Finanza e Polizia tributaria). Ma forse, la logica, in molti casi, è di difficile applicazione.

R.M.

#### **Articolo 20 - 5 per 1000**

Con questo articolo il governo si è visto costretto ad integrare gli esigui stanziamenti per il *5 per mille* (il meccanismo in virtù del quale il contribuente può vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti come *non profit*, ricerca scientifica e sanitaria) con risorse pari a 150 milioni per il 2007.

Contestualmente va segnalato che, durante la discussione della Finanziaria per il 2007, un'autorevole analisi de *Il Sole 24 Ore* (Elio Silva, *Calmiere al 5 per 1000 e una dote all'Authority*, pubblicata in data 11 Dicembre 2006) aveva fatto presente, evidentemente invano, che il tetto di 250 milioni di euro, allora previsto per la misura, lasciava fortemente perplessi, viste le proiezioni che per il 2006 parlavano di una quota pari a 468 milioni di euro.

F.S.

#### **Articolo 21 - Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica**

L'articolo è dedicato all'edilizia residenziale pubblica e prevede un programma triennale a favore di conduttori di reddito annuo lordo familiare inferiore a 27 mila euro, che hanno in casa ultra 65enni, malati terminali o disabili.

Si prevedono risorse per 550 milioni di euro per l'anno 2007 destinate ad ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni; inoltre si prevede un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o

la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27 mila euro, che hanno in casa ultra 65enni, malati terminali o disabili e diretto a soddisfare il fabbisogno abitativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

E' evidente, da tempo, come sia problematico il tema dell'edilizia residenziale pubblica e, soprattutto, come i fondi e gli investimenti vadano soprattutto al sud, per realizzare alloggi, a scapito delle città del nord Italia che, da troppo tempo, a causa di una politica "assistenzialista", hanno visto ben pochi fondi destinati a loro in tal senso. Al contempo - e questo accade sempre più spesso - si verificano episodi di case pubbliche assegnate ad extracomunitari, a scapito dei residenti nelle Regioni che, invece, dovrebbero avere priorità nell'assegnazione di questi alloggi. Le categorie comprese nell'elenco, poi, sembrano non esaustive: ci domandiamo perché il Governo Prodi non abbia allargato le categorie sociali cui destinare i fondi, come ad esempio anche alle giovani coppie residenti, dato che molti degli esponenti di centro-sinistra si sono spesi politicamente in questo senso. Ma poi, nella concretezza, poco o nulla hanno fatto.

A.T.

#### **Articolo 22 - Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE**

L'articolo riguarda gli interventi per Venezia e Marghera e si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2007 per il nuovo sistema di allarme in caso di incidenti industriali nella zona di Marghera. Si prevede poi lo stanziamento di 170 milioni di euro per proteggere Venezia dall'acqua alta attraverso la realizzazione del MOSE.

A fronte delle problematiche della Città lagunare, sembrano molto bassi i finanziamenti destinati alla legge speciale per Venezia MOSE. In particolare se si raffronta la cifra con il totale degli stanziamenti e dei finanziamenti destinati alle regioni del centro e sud Italia. Inoltre anche in questo caso si ravvisa la poca capacità di nuova programmazione da parte del Governo Prodi, che in sostanza non fa altro che proseguire opere e progetti già decisi o avviati dal precedente Governo di centro-destra.

A.T.

#### **Articolo 23 - Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria**

L'articolo prevede di stanziare 10 milioni di euro per le opere infrastrutturali nell'area di Erzelli. Il comma 2 modifica un passaggio contenuto nella manovra finanziaria del 2007 e stabilizza le risorse previste per gli interventi infrastrutturali di interesse nazionale in Liguria.

A.T.

## **Articolo 25 - Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia**

L'articolo in questione prevede fondi per le infrastrutture in Regione Friuli-Venezia Giulia ed autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l'autostrada che arriva all'area produttiva di Manzano, inoltre la spesa di 15 milioni di euro per il 2007 per interventi che riguardano la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale.

Vengono previsti, quindi, 65 milioni di euro per l'autostrada che arriva all'area produttiva di Manzano; inoltre la spesa di 15 milioni di euro per il 2007 per interventi che riguardano la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale. Anche in questo caso, a parte la pochezza degli stanziamenti che riguardano la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale in una Regione che, in questo senso, avrebbe invece bisogno di moltissima più attenzione, sembra davvero nel complesso molto bassa la cifra di soli 80 milioni destinati ad una delle Regioni del nord prese in considerazione dal Governo Prodi, se si fa il paragone con i finanziamenti per opere nelle Regioni del centro e sud Italia. Inoltre si ravvisa la poca lungimiranza nella programmazione infrastrutturale della Regione Friuli, dato che solo 65 milioni sono destinati per un'autostrada.

A.T.

## **Articolo 26 - Disposizioni in materia ambientale**

Il comma 1 stanziava al ministero dell'Ambiente, per l'anno 2007, 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare.

Nel comma 2 si dispone che, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, almeno nella misura del 40%, secondo procedure e modalità definite con decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dell'Economia, dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole. Non vorremmo che l'introduzione di una certificazione di questo tipo, si traduca con il solito aumento di burocrazia, appesantimento dei procedimenti, allungamento dei tempi d'azione e maggiori costi, senza poi portare ad alcun risultato concreto né tanto meno ottenere gli scopi che la norma si prefigge (e cioè ridurre le emissioni inquinanti).

Lo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (comma 3), in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, deve, inoltre, essere annualmente inserito nel documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

Infine, il comma 4 sopprime la ripartizione in dipartimenti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenuta nella legge di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri in relazione alla nuova strutturazione del governo post elezioni di aprile 2006 (legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181); la motivazione con cui tale riorganizzazione viene giustificata, e cioè la volontà di permettere al dicastero di svolgere in maniera più efficace le proprie competenze, francamente non convince. Se lo scopo è quello di non frammentare eccessivamente il ministero, mantenendo in capo ad un'unica struttura ruolo e competenze, vogliamo sperare che a venire meno non siano proprio l'efficacia e l'efficienza del sistema.

C.T.

## **Articolo 27 - Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria**

L'articolo prevede lo stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2007 al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità della regione Calabria.

L'onere viene posto a carico del Fondo per l'occupazione, che viene perciò integrato di tale importo, reperito attraverso una pari riduzione di spesa per il Funzionamento della Protezione civile.

A.MA.

## **Articolo 28 - Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - SPORTASS - e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva**

L'articolo sopprime la "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), ente pubblico non economico, che ha il compito di assicurare prestazioni previdenziali facoltative e assicurative in favore degli sportivi.

L'ente versa ormai da tempo in una situazione di dissesto, con uno squilibrio strutturale tra entrate e uscite e carenza di liquidità.

Il deficit complessivo della gestione previdenziale ammonta al 31 dicembre 2006 a circa 170 milioni di euro. La gestione previdenziale produce un disavanzo annuale di 4 milioni di euro e, considerato che dal 1999 il fondo non ha nuovi iscritti, a regime, il disavanzo onere è valutabile in 10 milioni di euro annui.

Viene perciò autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Con questo articolo si dispone anche il trasferimento all'Inps di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, e all'Inail tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale, i beni mobili ed immobili della SPORTASS sono trasferiti all'Inps ed all'Inail.

Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS si dispone l'assegnazione di 18 milioni di euro all'Istituto di Credito Sportivo, a parziale compensazione del credito vantato dall'Istituto stesso nei confronti della SPORTASS, con corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Infine l'ultimo comma dell'articolo dispone un contributo di 20 milioni di euro a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo per interventi di impiantistica sportiva.

A.MA.

## **Articolo 29 - Contributi alla Fondazione ONAOSI**

Tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, sono tenuti al versamento di un contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI (Opera nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani).

Questo articolo dispone, conseguentemente ad una recente sentenza, la n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte Costituzionale, le modalità con le quali il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI determina la misura della contribuzione obbligatoria, tenendo conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico della gestione anche nel medio e lungo periodo.

Perciò si dispone che il contributo obbligatorio dovrà essere determinato, rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione base e all'anzianità di servizio a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, sopra menzionata.

A.MA.

### **Articolo 30 - Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano**

Questo articolo si predispose il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, a causa degli accertati problemi di natura economica, e i vari commi ne regolamentano le necessarie procedure.

Facciamo un passo indietro, per provare a capire il perché si è arrivati ad una decisione di questo tipo: l'Ordine Mauriziano, posto sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è ente di diritto pubblico, previsto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, per il quale la Legge speciale 15 novembre 1962 n. 1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale, ha definito organi di Governo, fini istituzionali, rapporti con le Amministrazioni Centrali dello Stato e modalità di funzionamento.

Le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla Legge n. 833 del 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell'Ente, la collocazione nell'ambito della sanità pubblica degli ospedali mauriziani, nonché la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della Regione Piemonte. Numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno riaffermato, nel corso degli anni, la rilevanza pubblica e la unitarietà dell'Ente, pur nella pluralità dei compiti affidati, garantendo all'Ordine Mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale e dal ruolo di Alto Patronato esercitato dalla Presidenza della Repubblica.

A partire dal 1999 l'Ordine Mauriziano ha attraversato una complessa e pesante situazione finanziaria, le cui responsabilità sono ancora al vaglio della Corte dei conti.

L'Ordine Mauriziano è stato dunque commissariato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2002, in considerazione del grave stato di disavanzo finanziario riscontrato a seguito di ispezione disposta dal Ministero dell'interno, ed è stata nominata Commissario straordinario la Prefetto A. Maria D'Ascenzo, già responsabile del Dipartimento del Ministero dell'Interno preposto alla vigilanza e tutela dell'Ordine.

La successiva Legge 21 gennaio 2005 n. 4 ha sostanzialmente congelato l'Ordine, costituendo una Fondazione Ordine Mauriziano con il compito esclusivo di alienare l'ingente patrimonio dell'Ente per onorare gli impegni con i creditori; di conseguenza, l'Ordine Mauriziano è diventato di fatto un ente svuotato dalle sue funzioni.

Evidentemente a distanza di due anni e mezzo dalla nascita della Fondazione non si è ancora provveduto ad una significativa riduzione delle passività accumulate nel corso degli anni, e per questo motivo il Governo dichiara di voler procedere ad un ulteriore commissariamento.

F.Q.

## Articolo 31 - Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi - Fondazione EBRI

Con riferimento al comma 3, che prevede l'erogazione, per il 2007, di un contributo straordinario, pari a 3 milioni di euro, alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), presieduta dalla Senatrice a vita Rita Levi di Montalcini, il gruppo Lega Nord del senato ha presentato l'emendamento 31.7 che così recita:

*Al comma 3, sostituire le parole: «della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)» con le seguenti: «del Dipartimento di Neuroscienze della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor».*

Il sen. Roberto Calderoli, Vicepresidente del Senato e coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord, ha così motivato tale atto politico:

"Quando decide il Palazzo quanto deve essere finanziata, e quindi quanto vale, un'associazione, una fondazione o un'ente di ricerca si decide, come nel caso della fondazione Ebri, che la Finanziaria debba sostenerla dandogli 3 milioni di euro a cui, udite udite, si aggiunge anche un bel finanziamento triennale di 1,5 milioni dalla Regione Lazio, casualmente sempre amministrata dal centrosinistra, mentre quando a decidere è invece il popolo, con la sottoscrizione del 5 per mille, si scopre che i 3 milioni di euro vanno alla fondazione del professor Veronesi, a quella per la Sclerosi Multipla, all'Associazione per la Ricerca sul Cancro e via dicendo e che la fondazione Ebri, la fondazione di Rita Levi Montalcini, per libera scelta dei cittadini, raccolga la ben più modesta cifra di 21mila euro, cifra che dovrebbe rappresentare la percezione da parte dei cittadini del valore del livello della ricerca effettuata"<sup>1</sup>.

Contestualmente il Senatore Polledri ha dichiarato che la Lega Nord:

"(...) non chiede "(...) un provvedimento punitivo". Riconosce che Rita Levi Montalcini è "una grandissima ricercatrice", ma suggerisce di indirizzare quel contributo straordinario di 3 milioni di euro anziché al centro di ricerca Ebri all'istituto San Raffaele di Milano. "Perché oggi Milano è all'avanguardia nel campo della biotecnologia. O ci si dice che l'istituto di Rita Levi Montalcini rappresenta un'eccellenza, oppure è evidente che si tratta di finanziamenti *ad personam*"<sup>2</sup>.

F.S.

## Articolo 32 - Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA

Il comma 1 dell'art. 32 dispone l'assegnazione, all'ENEA, di somme per far fronte agli oneri derivanti dal contratto di appalto con Finmeccanica per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC, per le prove su elementi di combustibile. Si tratta di importi dovuti da Enea a seguito della chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC, avvenuta per l'abbandono del nucleare da parte dell'Italia.

Il comma 2 specifica che le risorse, di cui al comma precedente, non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA, definito dall'art. 1, commi 638 e 639, della L. 296/06.

---

<sup>1</sup> Comunicato 18.10.07, Calderoli – *Senatori a vita: "milioni dal Palazzo per le fondazioni, ma pochi euro dai cittadini. Era meglio nominare un altro premio Nobel, magari Dario Fo..."*

<sup>2</sup> Si veda il link: <http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/politica/napolitano-tre/catselli-montalcini/catselli-montalcini.html>

La scelta dell'Italia di chiudere con il nucleare la stiamo pagando, ancora e soprattutto oggi, a caro prezzo; pensiamo alla fragilità del sistema energetico italiano ed alle nostre bollette, le più care d'Europa: su questi temi non servono chiacchiere ma risposte precise e risorse per i non più rinviabili interventi strutturali.

C.T.

### **Articolo 33 - Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette**

L'articolo, che dispone indennizzi per i soggetti talassemici danneggiati da sangue o da emoderivati infetti prevede, al comma 2, una restrizione che è inconcepibile ed intollerabile: a parità di situazione avranno, infatti, diritto ad accedere alla transazione quei soggetti che si trovano in condizioni economiche di povertà, o comunque di indigenza, sulla base della dichiarazione I.S.E.E.

In proposito, corre l'obbligo di ricordare al governo che l'art. 32 della Costituzione recita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti"*.

Il diritto alla salute, pertanto, non può certamente dipendere dalla dichiarazione I.S.E.E., a maggior ragione se è stato messo in pericolo o addirittura compromesso da un errore del Servizio Sanitario Nazionale.

F.S.

### **Articolo 34 - Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004 n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti**

L'articolo in esame prevede l'estensione dei benefici di carattere economico, disposti dalla legge 3 agosto 2004 n. 206 a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, alle vittime del dovere e a quelle della criminalità organizzata, o ai loro familiari superstiti. In particolare la norma in esame dispone l'applicazione solo dei commi 1 e 5 dell'articolo 5 della suddetta L. 206/2004. Tali commi fissano la misura massima dell'elargizione per i casi di invalidità in 200.000 Euro, ossia in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. A tal fine la norma dispone lo stanziamento di 170 milioni di euro per l'anno 2007. L'articolo in esame puntualizza che è affidato al Ministero dell'Interno il monitoraggio per l'applicazione di tale norma. Sempre a tale Ministero compete il compito di informare il Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione dei provvedimenti correttivi di bilancio nel caso fossero necessari ulteriori e diversi stanziamenti per soddisfare le richieste di tali benefici.

Anzitutto occorre distinguere i due casi richiamati dalla norma. Quest'ultima infatti prevede da una parte il risarcimento delle vittime del dovere, intendendosi per tali quelli che siano deceduti o abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni quali ad esempio il contrasto ad ogni tipo di criminalità. Si tratta pertanto, in maggior parte, di soggetti appartenenti alle forze dell'ordine.

Dall'altro lato si prevede l'estensione di tali benefici di carattere economico, ossia il risarcimento in caso di invalidità permanente per lesioni e ferite, anche ai comuni cittadini

vittime della criminalità organizzata in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. .In tale ultimo caso potrebbe verificarsi, anche per la frequenza degli eventi di carattere criminoso che interessano soprattutto le regioni meridionali, una ulteriore lievitazione in tali regioni del numero dei "soggetti invalidi", beneficiari di questi indennizzi, ed una conseguente lievitazione dei costi di bilancio.

Un ulteriore rilievo che può essere fatto alla norma riguarda la copertura finanziaria. Al fine di evitare di procedere nella deplorabile pratica di conferire una tantum risorse addizionali, sarebbe certo opportuno, ad esempio, coprire tali costi con i proventi derivanti dalle confische dei beni effettuate a seguito di reato.

Nella relazione fatta dal Ministero della Giustizia al Parlamento nel mese di maggio sul patrimonio sottratto alla criminalità, si è evidenziato nell'ultimo anno un generale aumento del numero dei beni sequestrati, tra beni immobili, mobili e titoli.<sup>3</sup> La maggior parte dei beni immobili vengono destinati ai comuni ma quelli di maggior valore permangono allo stato e vengono destinati ad uffici comunali (24%), alle associazioni (6%), ai canili (4%) e ai depositi (4%). Tuttavia, come dichiarato dal sottosegretario alla Giustizia Scotti<sup>4</sup>, gli introiti e le maggiori risorse derivanti dai beni sequestrati finiscono direttamente al Ministero del Tesoro per cui vengono impiegati per fini del tutto estranei al settore giustizia o addirittura rimangono inutilizzati perché trattenuti dalle stesse banche.

S.A.

### **Articolo 35 - Fondo per le zone di confine**

La legge 3 agosto 2007, n. 127 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria" ha modificato l'art. 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 che prevede un fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni; tale disposizione, infatti, ha stabilito una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale (rispetto all'assegnazione iniziale di 10 milioni di euro da corrispondere alle zone di confine e non specificatamente ai comuni).

L'art. 35 modifica ulteriormente il comma 7 sopramenzionato prevedendo sì 20 milioni di euro ma non più ai comuni di confine, bensì a generiche aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale; il dipartimento per gli affari regionali provvederà, poi, a finanziare, in applicazione di criteri stabiliti con decreto ministeriale e sentite le Province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

Come si può vedere, quindi, tale modifica rappresenta un passo indietro per tutti quei comuni interessati dalla norma che si ritrovano così con meno certezze rispetto alla possibilità di poter accedere ai contributi provenienti dal fondo. E, ancora peggiore, è la situazione per i comuni che confinano con la Svizzera, certamente più svantaggiati rispetto ai vicini oltre frontiera. Infatti, la precedente enunciazione prevedeva che su 20 milioni di

---

3 ItaliaOggi 3/5/2007 pg. 55

4 ItaliaOggi 13/7/2007 pg. 4

euro, 6 milioni sarebbero stati oggetto di ripartizione con specifico decreto e, quindi, con possibilità di essere destinati anche ai comuni confinanti con la Confederazione elvetica.

C.T.

### **Articolo 36 - Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale**

Vengono stanziati, in questo caso, 150 milioni di euro per il 2007 a favore di iniziative ed interventi di riqualificazione di beni storico-artistici in occasione del 150° anniversario dell'unità d'Italia.

Si lascia al Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» il compito di definire un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni; inoltre di definire la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

La Lega Nord non è favorevole a questa previsione di spesa. Ai cittadini sono stati chiesti tanti sacrifici e 150 milioni di euro possono essere utilizzati, ad esempio, per scopi sociali.

A.T.

### **Articolo 37 - Investimenti degli enti previdenziali pubblici**

L'articolo stabilisce che, nell'ultimo trimestre del 2007, gli enti previdenziali pubblici possono attivare obbligazioni giuridicamente perfezionate solo nei casi in cui diano luogo a pagamenti entro il 31 dicembre 2007.

A.MA.

### **Articolo 38 - Potenziamento ed interconnessione del Registro Generale del casellario giudiziale**

L'articolo in esame prevede lo stanziamento per l'anno 2007 di 20 milioni di euro da impiegare per la realizzazione della banca dati delle misure cautelari nonché per il potenziamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale.

Dal 7 maggio scorso è ormai operativo il Ncs, ossia il nuovo sistema del casellario che opera a livello nazionale e contiene soprattutto i precedenti penali, con esclusione delle interdizioni, inabilitazioni e fallimenti. Di una riforma del casellario si parlava già dal 1990 ma è solo nel 2002 che viene effettuato il primo studio di fattibilità. Oggi tale nuovo sistema è operativo e consente l'inserimento dei dati in maniera più veloce in quanto è

l'ufficio di merito, ossia la cancelleria, che direttamente inserisce i dati nel casellario saltando così il passaggio intermedio ai casellari locali. Si tratta sicuramente di un progetto positivo dal punto di vista della certezza della pena e della razionalizzazione dei costi e dei tempi nel settore della giustizia. Tuttavia si rileva che, tali risorse, aggiuntive rispetto ai costi già sostenuti per la realizzazione del nuovo casellario, dovrebbero accompagnarsi ed andare di pari passo con altre iniziative che utilizzino le nuove tecnologie a favore della certezza della pena, della tutela dei diritti e della razionalizzazione dei costi della giustizia, quali ad esempio la informatizzazione dei processi, di cui nel provvedimento in esame non viene fatta parola.

S.A.

### **Articolo 39 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione**

Il comma 1 di questo articolo va ad abrogare delle disposizioni contenute nell'ultima Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 2006), relative all'obbligo di indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di numerosi dati riguardanti l'ICI. Più precisamente, il comma 1 abroga i commi 101, 102 e 103 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2007. Entrando nel merito, i commi da 101 a 105 (della Finanziaria per il 2007) contengono disposizioni volte a contrastare l'evasione fiscale relativa all'imposta comunale sugli immobili (ICI), introducendo l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi a tale imposta e prevedendo scambi di informazioni tra uffici finanziari e Comuni.

In sostanza, con l'entrata in vigore della Finanziaria 2007, una Finanziaria ricordata solo per le tasse e gli inasprimenti fiscali che ha prodotto, ci trovavamo di fronte - in maniera palese - ad una vera e propria intrusione nella vita dei cittadini, con il chiaro intento, da parte dello Stato, di controllare in maniera capillare le entrate e il tenore di vita delle persone. Un vero e proprio Grande Fratello fiscale che sappiamo tutti cosa ha comportato per le tasche dei cittadini. In definitiva, il Governo, forse resosi conto di avere commesso un evidente errore, cerca di correre ai ripari, cancellando disposizioni approvate nemmeno un anno fa. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire.

La questione dell'ICI, poi, che sta tenendo banco in queste ultime settimane, anche per via delle dichiarazioni rilasciate da importanti esponenti del Governo, è importantissima per capire l'impostazione ideologica - caratterizzata dall'eccessiva fiscalizzazione della vita dei cittadini - che questo Esecutivo intende realizzare. Il Governo Prodi, in questo caso, motiva la scelta contenuta in questo articolo con il fatto che, come si legge nella relazione illustrativa, si intendono "sollevare i contribuenti dall'obbligo di dichiarazione dei dati ICI". È evidente che l'abolizione dell'ICI sulla prima casa sarebbe un concreto passo verso un serio alleggerimento del carico fiscale per i contribuenti. Questo, infatti, è il passo da fare, che, però, il Governo Prodi non ha alcuna intenzione di percorrere. Sarebbe davvero un passaggio importante, come da anni la Lega Nord reclama. A questo proposito, infatti, ricordiamo come la Lega Nord sia impegnata, ormai da anni, per abolire l'ICI sulla prima casa.

Più avanti, nell'articolo 39 del collegato fiscale alla manovra Finanziaria per il 2008, si evidenzia il comma 4. In esso, si pongono in essere disposizioni che vanno a modificare i commi 56 e 57 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007 - composta da un unico articolo contenente, addirittura, 1364 commi). In particolar modo, il comma 56 della Legge Finanziaria per il 2007 (modificato dal comma in oggetto) prevede l'istituzione del cosiddetto sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e

finanziaria finalizzato *al costante scambio* (il corsivo indica la frase nuova introdotta dal comma in questione) ed alla gestione dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. L'inciso *al costante scambio* va a modificare quello precedente, che recitava: "alla condivisone". Come si può facilmente notare, il semplice cambiamento di un inciso va a modificare radicalmente il significato politico del contenuto della norma, che diviene maggiormente peggiorativo. Intervenire direttamente per controllare - da un punto di vista fiscale - l'andamento dei flussi finanziari e monitorare la pressione fiscale, rappresenta una vera e propria intrusione nella vita privata delle persone: comportamento assolutamente deprecabile a cui, purtroppo, le Sinistre ci hanno abituato.

Più avanti, poi, come a voler dimostrare quanto questo Esecutivo sia "federalista" ed attento alla decentralizzazione dei poteri - solo a parole però - , viene conferito al Ministro dell'economia e delle finanze "[...] l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato [...]". È del tutto evidente, non che bisognava evidenziarlo ancora di più, la forte tendenza al centralismo che le Sinistre continuano a manifestare nel proprio comportamento politico., che di federalista ha ben poco.

R.M.

#### **Articolo 40 - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali**

Il comma 1 nasce con l'intento di assicurare la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale. Fino all'assegnazione della nuova concessione (prevista dall'articolo 1, comma 90 della Legge Finanziaria per il 2007) ed alla sua piena operatività, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione, comunque non oltre il 30 settembre 2008.

Per quanto riguarda il nostro parere su questo provvedimento, rimane valido il giudizio espresso lo scorso anno durante l'iter di approvazione della Finanziaria 2007:

"Con questo comma si disciplinano le modalità di affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e se ne fissano i criteri. L'aggiudicazione è prevista in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà rispettare le norme nazionali e comunitarie, ed evitare che si creino posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco.

Tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale dovrà essere incluso l'Enalotto (insieme ai suoi giochi complementari), che dovrà però essere revisionato al fine di assicurare un maggiore richiamo. Per questo, i provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dovranno garantire il miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, "al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento". In più, si dovrà prevedere la nascita di una soluzione concessoria con il fine di costituire una rete unitaria di giochi pubblici, che preveda anche la "devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15 mila punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del Lotto".

In poche parole, tutti questi provvedimenti dedicati a giochi e scommesse non fanno altro che favorire l'espansione del gioco d'azzardo e dei relativi "punti vendita", incaricati di reperire presso le tasche degli italiani somme di denaro considerate fondamentali persino

da questa Legge (*preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento*)”.

F.Q.

Il comma secondo dell'articolo 40 prevede che dal 1° marzo del 2008 per gestire le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato verrà istituita un'apposita Agenzia fiscale senza - ovviamente, visto che si sta parlando dell'utilizzo dell'ulteriore extra-gettito fiscale caduto nelle casse dello Stato - oneri aggiuntivi per lo Stato. Bisogna solo capire che funzioni reali ed effettive andrà a svolgere quest'organismo e, soprattutto, se non si tradurrà - come si presume - in un ulteriore carrozzone di Stato dove inserire i non eletti ed i "trombati" della politica. Resta il fatto, comunque, che a quest'Agenzia verranno trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già esercitate dall'Amministrazione Autonoma. Non si capisce, allora, la necessità di creare *ex-novo* un nuovo ente che, in sostanza, sarà identico - nelle funzioni e nella conformazione giuridica - a qualcosa di già esistente. Ci si domanda: qual è la finalità di questa operazione?

Possiamo azzardare ad una ipotesi. Visti e considerati le ingenti cifre raccolte con la scommesse e i giochi in questo Paese, e vista anche la proposta di Legge al Parlamento della Regione Lombardia sull'assegnare alle Regioni il gettito fiscale delle accise sui giochi, ci si accorge, immediatamente, dell'intento del Governo: scompaginare la carte in tavola e mantenere sotto stretto controllo statale le entrate derivanti da questo settore.

R.M.

#### **Articolo 41 -Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa**

L'articolo riguarda le case a canone calmierato. Si prevede la costituzione di una società di scopo che utilizzerà strumenti finanziari per far crescere il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa. Vengono stanziati 150 milioni per l'anno 2007.

Non si capisce dal contenuto dell'articolo cosa significhi totale o parziale partecipazione pubblica nella società di scopo che si deve costituire per la promozione e la formazione di strumenti finanziari immobiliari. L'imprecisione non sembra irrilevante, dato che si tratta di una società il cui scopo è di utilizzare strumenti finanziari per far crescere il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa. Se, infatti, è prevista la costituzione di una società, non è detto cosa si voglia fare della società e se, ad esempio, in un'ottica di partecipazione pubblica, si voglia far partecipare le Regioni e gli enti territoriali oppure no. Questo articolo, pertanto, risulta non solo impreciso, ma anche molto pericoloso.

A.T.

#### **Articolo 43 - Lavori socialmente utili**

La legge finanziaria 2007 ha previsto, per il solo anno 2007, che i comuni con meno di 5.000 abitanti con carenze di organico possono procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo collettivo di 2.450 unità.

Con l'articolo in esame si stabilisce che le assunzioni dei suddetti lavoratori possono essere effettuate anche in soprannumero, a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei vincoli finanziari e a condizione che gli stessi comuni non procedano ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della temporanea eccedenza.

A.MA.

#### **Articolo 44 - Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito**

Viene erogato ad ogni contribuente cosiddetto incapiente (quel contribuente che ha un reddito tanto basso da non poter presentare la denuncia dei redditi), e ad ogni familiare a suo carico, una somma pari a euro 150, quale rimborso *una tantum*.

Si fa sommessamente notare al governo che questo provvedimento assegna a ogni incapiente la miserrima cifra di 0,41 eurocent al giorno: questa non è assistenza sociale, ma un'elemosina e una grave offesa alla dignità del cittadino che si trova in una posizione economica difficile.

La strada maestra per supportare questi cittadini è quella tracciata dalle politiche di assistenza descritte nel *Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale - anno 2004*, commissionato dall'allora Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, On. Roberto Maroni.

F.S.

#### **Articolo 45 - Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali**

Per l'anno 2007 si prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro a favore del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi della prima infanzia e 25 milioni di euro ad integrazione, sempre per il 2007, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Si deve segnalare, con preoccupazione, che a tutt'oggi manca una normativa quadro di riforma dei servizi socio-educativi della prima infanzia, un vuoto legislativo che dura, ormai, da più di trent'anni.

Nella passata legislatura era stato approvato in prima lettura dalla Camera, grazie all'incarico di relazione affidato alla Lega Nord, un'organica riforma del settore (A.S. 2583/XIV) dalla quale si potrebbe utilmente ripartire, cosa che l'attuale governo si guarda bene dal fare.

F.S.

#### **Articolo 46 - Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto**

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata a seguito di giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso in cui questi impianti siano ubicati in aree portuali o ad esse contigue, l'autorizzazione, che costituisce inoltre variante del piano regolatore portuale (strumento previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 di "Riordino della

*legislazione in materia portuale*”), viene rilasciata anche senza il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La realizzazione di un impianto di rigassificazione sarà vincolata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dell’Ambiente e d’intesa con le Regioni interessate.

Potremmo perciò parlare di disposizione favorevole alla realizzazione di questo tipo di impianti se non dovessimo fare i conti con il ministro Pecoraro Scanio ed i governatori di sinistra di alcune Regioni italiane (vedasi per es. la mozione diretta a revocare i provvedimenti di assenso all’impianto di rigassificazione brindisino, approvata dalla Regione Puglia, guidata dall’esponente di Rifondazione Comunista Nichi Vendola).

C.T.